

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo 26035/PROD.COMM
riferimento: prot. 18065 dd. 25
luglio 2008
allegato
Trieste, 28 ottobre 2008

Al Comune di

e, p.c.

Alla Direzione

Oggetto: LR 29/2005, articolo 12 – DPR 23 marzo 2007, n. 069/Pres., articoli 17 e 18 e allegato B – Determinazione numerica autorizzazioni per medie strutture maggiori.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto, relativamente alla riforma contenuta nel decreto legge 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, il cui articolo 3, comma 1, lettera d), stabilisce l'inoperatività di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello sub regionale, se la programmazione numerica delle autorizzazioni di media struttura maggiore (DPR 69/2007, articolo 18 e allegato B) possa considerarsi destinata a cessare; in proposito, si ritiene di svolgere i seguenti approfondimenti.

Si rappresenta, preliminarmente, che alla luce della disposizione citata, la giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia, MI, sez. IV, n. 6259/2007; TAR FVG n. 288/2008) considera sussistenti limitazioni riferite a "quote di mercato predefinite" ogni qual volta il meccanismo di programmazione degli insediamenti commerciali (nel caso di specie, esercizi di somministrazione) tenda a basarsi sul rispetto di un rigida predeterminazione di limiti quantitativi, favorendo, di conseguenza, la cristallizzazione degli assetti esistenti (cfr. segnalazione AS399/2007 dell'Autorità garante della concorrenza del mercato): infatti, <<*il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta*>> (Corte Costituzionale n. 430/2007).

Alla luce di quanto esplicitato, esaminiamo la normativa regionale di settore, riferita precipuamente alla programmazione delle medie strutture di vendita maggiori: tale normativa è contenuta nell'articolo 12 della legge regionale 29/2005, nonché negli articoli 17 e 18 e nell'allegato B del relativo regolamento d'esecuzione, di cui al DPR 069/2007; in particolare, il comma 4 del citato articolo 12 della legge individua gli "elementi" che i

criteri e le modalità comunali inerenti il rilascio dei titoli autorizzativi devono contenere, ossia elementi urbanistici, commerciali e numerici.

Gli elementi **urbanistici**, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12, comma 4, della legge (delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico, inclusa la valorizzazione e la salvaguardia degli edifici e delle aree aventi valore storico, archeologico od artistico), vanno integrati con i presupposti previsti dall'articolo 17 del DPR 069/2007, e precisamente con quelli di cui alle lettere *a*) , *b*), *c*), ed *e*) consistenti, in particolare, nel recupero o nella valorizzazione dei centri urbani e storici (anche per quanto riguarda l'offerta di parcheggi), nella rilevazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti e delle caratteristiche delle infrastrutture viarie, oltre che degli assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto. A ciò si aggiunga, sempre sotto il profilo di un corretto assetto del territorio, la tutela delle tradizioni e delle radici storiche identitarie locali, nonché la tutela precipuamente dell'ambiente (es. normativa sull'inquinamento acustico e/o ambientale, normativa igienico – sanitaria e di salute pubblica). Anche e soprattutto per le finalità elencate, l'articolo 18 del DPR 069/2007 consente, per il rilascio di nuove autorizzazioni relative alle medie strutture maggiori, la suddivisione del territorio comunale in zone.

Gli elementi **commerciali**, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12, comma 4, della legge, concernono il rapporto tra l'evolversi della domanda potenziale di consumi della popolazione residente, turistica e di passaggio, e l'offerta di esercizi al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici (cfr. articolo 17 del DPR 069/2007, lettera *d* – struttura della rete distributiva – ed *f* – tendenze evolutive socio – economiche e insediative). Tali elementi risultano funzionali, secondo la formula introduttiva della disposizione di cui all'articolo 18 del DPR 069/2007, all' *<<obiettivo tendente a raggiungere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto della libera concorrenza>>*. Proprio per evitare la cristallizzazione degli assetti esistenti, la revisione biennale dei criteri relativi alle medie strutture maggiori (articolo 12, comma 3, lettera *a*, della legge; articolo 22 del regolamento) deve tener conto, oltre che della variazione delle presenze turistiche e dei residenti "abitanti" (nel Comune e nei Comuni entro i 15/30 Km), soprattutto della variazione della popolazione di passaggio, ossia fluttuante, quella cioè che per svariati motivi si ritiene concorra ad incrementare il consumo; tale elemento va inquadrato o tra i residenti nel Comune (es. pendolarismo sistematico di studenti e/o lavoratori) o tra i residenti nei Comuni limitrofi (movimenti occasionali, ma commercialmente rilevanti). Si tratta di un'interpretazione sistematico – evolutiva della normativa, necessaria e legittima alla luce del nuovo quadro risultante dalla riforma del Bersani bis; d'altronde è proprio la legge 29/2005 a dare specifica rilevanza alla popolazione di passaggio, anche se non considerata espressamente nell'allegato B del regolamento.

Ne consegue che gli elementi **numerici**, di cui alla lettera *c*), dell'articolo 12, comma 4, della legge, alla luce di una loro rilettura sulla base di quanto fin qui esplicitato, vanno reinterpretati non come limite massimo di nuove aperture relativamente ad esercizi di media struttura maggiore, ma come metodologia di calcolo finalizzata ad un'allocazione ottimale sul

territorio di nuovi esercizi di tale tipologia, revisionabile, da parte del Comune, anche prima della scadenza biennale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b*), della legge, qualora ne ricorrano fondate motivazioni (principi dell'autonomia, equiordinazione e sussidiarietà: infatti, il biennio va interpretato come scadenza temporale programmatica, la quale non preclude, amministrativamente, una revisione più ravvicinata), ma in ogni caso entro e nel rispetto dei parametri di cui all'allegato B del regolamento.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE
CENTRALE**
- dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
tel. 040 3772405
e mail sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabili dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3772448
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it